

COMUNE DI GONNOSCODINA – PROVINCIA DI ORISTANO
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NORME DI ATTUAZIONE DEL
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ADOTTATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.04.2006
in vigore dal 23.05.2006, data di pubblicazione sul BURAS.

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - CONTENUTO E VALIDITÀ DELLE NORME

Le norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico, redatto in ottemperanza alle prescrizioni del Piano Urbanistico Comunale, disciplinano gli interventi da attuarsi all'interno della zona territoriale omogenea (A) definita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge 6 Agosto 1967 n°765, dal Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze ed Urbanistica n°2226/U del 20 dicembre 1983 come di seguito riportato:

- Zona(A) - Centro Storico-Artistico o di particolare pregio ambientale: che comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE , FINALITA' DELLE NORME

Le presenti norme si applicano e disciplinano gli interventi da attuarsi all'interno della zona territoriale omogenea **(A)** , così come individuata e perimetrata nel Piano Urbanistico Comunale.

Nella zona territoriale omogenea **(A)**, le presenti norme integrano e, dove in contrasto, sostituiscono quelle fissate nel Piano Urbanistico Comunale all'art. 6 delle norme di attuazione.

Le norme di attuazione integrano e disciplinano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche e nelle schede allegate al Piano Particolareggiato del centro storico.

Per quanto non espressamente specificato, valgono le norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale e le prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio con tutte le eventuali integrazioni e modificazioni delle norme in oggetto.

Art. 3 - DIFFORMITA' TRA DATI DI PIANO E SITUAZIONE REALE – OMISSIONI

Nel caso in cui la situazione urbanistica (superficie coperta , volume, altezza , etc) riportata nella scheda monografica e/o negli altri elaborati grafici del piano particolareggiato, risulti difforme da quella reale, si dovrà fare riferimento alla situazione reale.

In tal caso e se l'intervento progettuale previsto nella scheda monografica non è più compatibile e/o attuabile, sarà il Responsabile dell'ufficio tecnico con l'eventuale parere della Commissione Edilizia a definire l'entità e la tipologia delle opere realizzabili, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano in riferimento alle unità immobiliari e/o situazioni analoghe.

Art. 4 – DEROGHE

Ai sensi dell'art. 41 quater della legge 17 agosto 1942 n°1150, così come integrato e modificato dalla legge 6 agosto 1967 n°765, il Responsabile del servizio a cui fa capo il

rilascio delle concessioni edilizie ha la facoltà di rilasciare concessioni in deroga alle norme del presente Piano Particolareggiato limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, e comunque sempre con l'osservanza del disposto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955 n°1357.

CAPITOLO II – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 5 – INDICI E PARAMETRI

Le seguenti disposizioni integrano e, dove in contrasto, sostituiscono quelle fissate nel Piano Urbanistico Comunale all'art. 6 delle norme di attuazione.

5.1 - Destinazione d'uso dei fabbricati:

La destinazione d'uso della zona è prettamente residenziale, sono ammesse inoltre tutte le attrezzature connesse con la residenza, le attività artigianali purché non pericolose, nocive o moleste, le attività commerciali quali bar, ristoranti, negozi e simili, le strutture ricettive, gli uffici pubblici e privati, le scuole, i centri sociali e culturali.

5.2 – Densità edilizia consentita:

Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ricostruzioni a seguito di demolizione, l'indice di fabbricabilità fondiario non potrà superare quello medio della zona; in caso di restauro conservativo, ristrutturazione senza aumento di volume e manutenzione ordinaria o straordinaria sono comunque fatte salve le volumetrie esistenti. Per ogni singola unità immobiliare il valore dell'indice di fabbricabilità massimo consentito è riportato nella relativa scheda monografica.

Per ciascuna unità edilizia è consentito superare il valore dell'indice di fabbricabilità riportato nella relativa scheda monografica esclusivamente nel caso di interventi di adeguamento igienico-sanitario per rendere agibili e abitabili sottotetti e mansarde ovvero fabbricati accessori e/o residenziali di servizio articolati su un unico piano; gli incrementi in altezza comunque non potranno essere superiori ad 1 mt., misurato sulla linea di gronda.

E' altresì consentito superare il valore dell'indice di fabbricabilità riportato nella relativa scheda monografica per realizzare servizi igienici nei fabbricati che ne risultino sprovvisti e nei quali sia tecnicamente impossibile realizzarli all'interno della volumetria esistente ovvero nel caso di soluzione tecnica inaccettabile.

5.3 – Rapporto di copertura:

Il valore massimo del rapporto di copertura non potrà superare quello medio della zona (dell'isolato); in caso di restauro conservativo, ristrutturazione senza aumento di volume e manutenzione ordinaria o straordinaria sono comunque fatte salve le superfici coperte esistenti. Per ogni singola unità immobiliare il valore del rapporto di

copertura massimo consentito è riportato nella relativa scheda monografica.

Per ciascuna unità edilizia è consentito superare il valore del rapporto di copertura riportato nella relativa scheda monografica esclusivamente per realizzare servizi igienici nei fabbricati che ne risultino sprovvisti e nei quali sia tecnicamente impossibile realizzarli all'interno della volumetria esistente ovvero nel caso di soluzione tecnica inaccettabile.

5.4 – Limiti di altezza:

Per le trasformazioni, ampliamenti o nuove costruzioni l'altezza massima non potrà superare l'altezza degli edifici circostanti di particolare pregio storico e/o artistico, ovvero il limite assoluto di 7,50 mt.; in caso di restauro conservativo, ristrutturazione senza aumento di volume e manutenzione ordinaria o straordinaria sono comunque fatte salve le altezze esistenti.

5.5 Distanze tra fabbricati:

5.5.1 Per le trasformazioni, ampliamenti o nuove costruzioni da edificarsi nei lotti resi liberi a seguito di demolizioni, le distanze tra pareti, ove non sia tecnicamente possibile o opportuno costruire in aderenza al confine, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti.

5.5.2 Per le nuove costruzioni da edificarsi nei lotti liberi, la distanza minima assoluta tra pareti prospicienti, di cui almeno una finestrata, è pari a 8 mt.; la distanza minima che i corpi di fabbrica debbono avere dai confini è pari a 4 mt., salvo diverso accordo tra confinanti reso palese mediante scrittura privata non soggetta a registrazione depositata in comune e fermo restando la distanza minima assoluta di 8 mt. tra pareti di cui una finestrata ed il rispetto della distanza minima assoluta di 1,50 mt. dal confine per la parete finestrata più vicina al confine. Sempre per le nuove costruzioni da edificarsi nei lotti liberi, la distanza minima assoluta tra pareti prospicienti, entrambi cieche, è pari a 3 mt.; è altresì pari a 1,50 mt. la distanza minima di una parete cieca dal confine; è comunque sempre ammessa l'edificazione in aderenza al confine.

5.5.3 Nei lotti liberi o resi liberi a seguito di demolizioni, che si estendono sul fronte strada o in profondità per un'ampiezza inferiore ai 20 mt., nel caso di impossibilità di costruire in aderenza e qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate, comporti l'inutilizzazione dell'area o una soluzione tecnica inaccettabile, è consentito ridurre la distanza tra pareti finestrate a 3 mt. e a 1,50 dal confine.

5.5.4 E' comunque consentita l'apertura di finestre a distanze inferiore a quelle indicate, purchè nel rispetto delle disposizioni fissate al riguardo dal Codice Civile (artt. 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907).

Art. 6 - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Le opere di trasformazione edilizia previste e permesse nel centro storico vengono classificate sulla base alle seguenti categorie di interventi:

(A)	-	Manutenzione ordinaria
(B)	-	Manutenzione straordinaria
(C)	-	Restauro e risanamento conservativo
(D)	-	Ristrutturazione edilizia con e senza aumento di volume
(E)	-	Demolizione e ricostruzione con e senza aumento di volume
(F)	-	Demolizione senza ricostruzione
(G)	-	Costruzione di nuovi edifici

Gli interventi prescritti per ogni singolo edificio o unità minima di intervento sono indicati nelle tavole degli interventi edilizi e riportate nella parte progettuale delle schede edilizie.

Di norma sono sempre consentiti interventi che prevedano l'utilizzazione di più unità immobiliari per ogni insediamento.

In caso di divergenza tra l'intervento previsto nell'elaborato grafico e quello riportato nelle schede edilizie si deve fare riferimento a quanto prescritto in queste ultime.

Gli articoli che seguono descrivono analiticamente i tipi di interventi previsti dal Piano Particolareggiato.

Art. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA (A)

Comprende opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture, anche esterne, degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Le opere di manutenzione ordinaria sono tali se non mutano le caratteristiche originarie dell'immobile, non ne alterano la struttura e non ne modificano la configurazione planimetrica, ma si limitano a ripristinare o sostituire gli elementi inadeguati o danneggiati dal normale uso.

In particolare vengono classificati come manutenzione ordinaria gli interventi di seguito esposti:

- a) Manutenzione delle coperture e loro rifacimento, limitatamente ai soli manti di copertura e senza modificarne i materiali e le soluzioni tecnologiche esistenti;
- b) Riparazione e sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali;
- c) Pulitura delle facciate esterne, tinteggiature delle stesse, ripresa e riparazione degli strati di finitura esistenti;
- d) Riparazione, sostituzione e tinteggiatura delle recinzioni esterne, senza modificarne i materiali, forma e dimensioni;
- e) Sostituzione, riparazione, tinteggiatura degli infissi e dei serramenti esterni;
- f) Sostituzione e riparazione delle pavimentazioni esterne;

- g) Rifacimento e/o manutenzione degli intonaci, rivestimenti e tinteggiature interni;
- h) Sostituzione, riparazione, tinteggiatura degli infissi e dei serramenti interni;
- i) Sostituzione e riparazione dei pavimenti interni;
- l) Apertura e/o chiusura di vani porte interne;
- m) Sostituzione e manutenzione degli impianti tecnologici;

Art. 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (B)

- 8.1 La manutenzione straordinaria comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali degli edifici, al fine di mantenere e migliorare l'efficienza dell'edificio o dei singoli alloggi; comprende altresì le opere e le modifiche necessarie per adeguare gli edifici dal punto di vista igienico-sanitario. Tali interventi non devono modificare la tipologia edilizia, il volume e l'aspetto esteriore dell'unità immobiliare.
- 8.2 Vengono classificati come manutenzione straordinaria gli interventi di seguito esposti:
- 8.2.1 Manutenzione delle coperture e loro rifacimento, compresa la sostituzione di parti strutturali con o senza modifica di materiali e le soluzioni tecnologiche esistenti;
 - 8.2.2 Sostituzione parziale di parti di elementi strutturali quali: solai, setti murari, architravi;
 - 8.2.3 Rimozione e rifacimento degli intonaci, delle tinteggiature e dei rivestimenti delle facciate esterne;
 - 8.2.4 Rimozione e rifacimento delle recinzioni esterne, anche con modifica di materiali, forma e dimensioni;
 - 8.2.5 Rimozione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni;
 - 8.2.6 Rimozione e sostituzione delle pavimentazioni esterne;
 - 8.2.7 Rifacimento e ampliamento di servizi igienico_sanitari esistenti, ovvero realizzazione ex novo di servizi igienico_sanitari all'interno dell'involucro edilizio esistente;
 - 8.2.8 Rifacimento e realizzazione ex novo degli impianti tecnologici;

Art. 9 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (C)

- 9.1 Il restauro ed il risanamento conservativo è un intervento rivolto a conservare un organismo edilizio ed ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili, (anche diverse da quelle originarie). Tali opere comprendono il consolidamento e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, la redistribuzione degli ambienti interni, anche con spostamenti e/o rimozioni di tramezzi, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

- 9.2 Per elementi estranei all'organismo edilizio si intendono tutte le aggiunte o modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria, non integrati in modo coerente con i caratteri architettonici e storici ambientali dell'edificio.
- 9.3 Per consolidamento devono intendersi le operazioni che, conservando il sistema statico dell'organismo, gli consentano la sopravvivenza senza sostituzioni di elementi. Si considerano interventi di consolidamento le operazioni di sottomurazione, posa di tiranti, riprese di muratura, contraffortatura ed in genere le operazioni che rafforzino elementi strutturali importanti senza comportarne la sostituzione.
- 9.4 Per rinnovo, devono intendersi le sostituzioni (limitate all'indispensabile) degli elementi con altri di forma, natura e tecnologia uguale o analoga a quelle sostituite, e l'inserimento degli impianti e dei servizi necessari per sopperire alle carenze funzionali dell'edificio. Tali inserimenti devono essere previsti nella posizione più coerente con il sistema distributivo del tipo edilizio e con la minima compromissione delle murature.
- 9.5 Si prescrive in ogni caso la conservazione del sistema distributivo delle strutture, degli elementi decorativi originali, l'eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte quando non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio, la conservazione di tutti gli elementi architettonici e decorativi di interesse artistico e storico, anche se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell'edificio.

ART. 10 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON E SENZA AUMENTO DI VOLUME (D)

- 10.1 La ristrutturazione edilizia è un intervento rivolto a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali opere comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi o impianti.
- 10.2 Gli interventi di trasformazione devono prevedere la conservazione della facciata principale dell'edificio e degli elementi architettonici di valore.
- 10.3 L'entità degli incrementi, il relativo incremento di volumetria nonché l'altezza massima del fabbricato sono indicati nella parte progettuale delle schede edilizie.
- 10.4 Per quanto riguarda forme e materiali, la tipologia edilizia dovrà perfettamente integrarsi con quella degli edifici circostanti.

Art. 11 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON O SENZA AUMENTO DI VOLUME (E)

- 11.1 La demolizione e ricostruzione è un intervento rivolto a sostituire un organismo edilizio, in tutto o in parte, con un altro, diverso o parzialmente diverso per forma e/o destinazione d'uso.

11.2 La sostituzione edilizia é ammessa:

- a) per gli edifici, privi di valore storico ed architettonico;
- b) per gli edifici, generalmente non utilizzati, in pessime condizioni statiche, che presentino strutture portanti lesionate o fatiscenti, che manifestino pericolo di crollo o di cedimenti, e che in ogni caso non siano suscettibili di recupero e riuso razionale o funzionale.

Gli interventi di sostituzione edilizia consentono la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente con altro aventi caratteristiche riportate nelle schede edilizie.

Art. 12 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (F)

E' un intervento, di eliminazione completa del manufatto originario, che non prevede la riedificazione.

Art. 13 – COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI (G)

Gli standards urbanistici delle nuove costruzioni (superficie coperta, volume, altezza, numero dei piani) sono riportati nelle schede progettuali; per le caratteristiche formali e architettoniche valgono le disposizioni di carattere generale.

E' consentita la costruzione di edifici per servizi e attrezzature di uso comune, che potranno sorgere sia su iniziativa pubblica che privata, nonché di edifici per abitazioni.

CAPITOLO IV – NORME E PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE EDILIZIO

Art. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le norme seguenti si riferiscono ad elementi ed organismi costruttivi che richiedono una attenzione particolare nella elaborazione progettuale per poter assicurare la continuità ed omogeneità dell'aspetto degli edifici compresi nel perimetro del Piano Particolareggiato.

Tutti gli interventi da attuare negli edifici esistenti all'interno del centro storico dovranno tendere ad assicurare la continuità e l'omogeneità architettonica degli stessi

Tale finalità generale potrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, materiali e modalità costruttive proprie del centro storico.

Al tal fine sarà, in generale, da privilegiare l'uso di materiali tradizionali (quali pietra a vista, intonaco rustico, infissi in legno, ferro lavorato, colori riferiti alla tradizione locale); non è consentito l'uso di materiali quali alluminio anodizzato, avvolgibili, rifiniture estranee alla tradizione costruttiva locale.

L'impiego di tali ultimi materiali, quando sia funzionale alla particolare soluzione progettuale proposta, dovrà essere motivato e richiederà una specifica approvazione da parte della Commissione Edilizia comunale e del Responsabile del Servizio urbanistico.

Art. 15 - PRESCRIZIONI GENERALI

15.1 - Coperture:

In via generale è fatto obbligo il mantenimento delle coperture esistenti classificabili come tradizionali sia per conformazione e geometria che per materiali e tecnologie impiegate.

In caso di coperture esistenti, oggetto di precedenti modifiche, in cui risultino presenti elementi e/o materiali estranei alla tradizione locale ovvero incongrui con le previsioni del Piano Particolareggiato, in via generale è prescritto l'obbligo del loro adeguamento. Tale obbligo è da intendersi operativo e vincolante nel caso di interventi edilizi interessanti in tutto o in parte la copertura.

In deroga alla prescrizione generale, possono essere autorizzati interventi di manutenzione ordinaria che prevedano la sostituzione degli elementi del manto di copertura, con altri dello stesso materiale, purché contenuta entro il limite del 15%; per ciascuna unità immobiliare a tale deroga si potrà far ricorso solamente per due volte nell'arco temporale di 5 anni.

Le coperture saranno generalmente a falde inclinate, secondo la tipologia tradizionale a capanna o a padiglione regolare; la pendenza delle falde non potrà superare quella dei fabbricati limitrofi, senza considerare quelle ove siano state effettuate sopraelevazioni recenti, e comunque non potrà essere inferiore al 25%.

Per le costruzioni articolate su un unico piano e realizzate in aderenza al confine, è consentita la copertura inclinata a falda unica.

La struttura portante della copertura sarà generalmente realizzata con travi e/o capriate in legno e sovrastante tavolato in legno o in alternativa dal canniccio di canne (*cannizada*); per le unità immobiliari non rientranti nella classe "A1" la struttura portante della copertura può essere costituita da solaio in latero_cemento o da strutture analoghe e similari.

I manti di copertura dovranno essere obbligatoriamente realizzati con tegole laterizie tipo coppi, preferibilmente del tipo invecchiato, o in alternativa con tegole laterizie tipo portoghesi sempre del tipo invecchiato.

E' ammessa la copertura piana, a terrazzo, esclusivamente per locali accessori e/o residenziali di servizio, articolati su un unico piano e purché contenute entro il 20% dell'intera superficie coperta; anche in tal caso l'estradosso della copertura dovrà essere rivestito con laterizi (piastrelle di cotto, campigiane, listelli, etc).

15.2 - Aggetti:

Sono permessi aggetti di ampiezza non superiore ai 40 cm., realizzati con tegole curve rovesciate aggettanti a più piani, con struttura in legno ovvero cornicioni, con canale di gronda incassato, realizzati col medesimo materiale della struttura portante della copertura opportunamente intonacati e tinteggiati. Al fine di conservare le caratteristiche tradizionali degli edifici, gli aggetti realizzati con il caratteristico sistema di tegole aggettanti su piani successivi non potranno essere eliminati, è consentita la loro demolizione e ricostruzione, anche a quota differente da quella iniziale, esclusivamente in caso di demolizione del tetto per interventi di ristrutturazione e sopraelevazione.

15.3 – Gronde e pluviali :

I canali di gronda e i pluviali discendenti, qualora siano a vista, dovranno essere realizzati in rame o alluminio del tipo elettrocolorato (finto rame o testa di moro).

15.4 – Aperture di prospetto (vani porta e finestra):

Qualora nell'edificio esistente siano presenti aperture esterne con profilo ad arco, si dovrà rispettare il sistema costruttivo sia negli ampliamenti che nelle ristrutturazioni evitando la demolizione di archi e l'aggiunta di piattabande orizzontali; nei nuovi edifici le aperture dovranno essere realizzate in armonia con gli edifici circostanti utilizzando le forme tradizionali. Sono considerati tradizionali i vani finestra e i vani porta rettangolari, alti e stretti, con rapporto tra larghezza ed altezza di 1 a 2 e/o di 2 a 3.

Al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti è consentito l'ampliamento dei vani porta e/o finestra esistenti, ovvero è consentita l'apertura di porte o finestre nei vani privi di luce diretta, sempre nel rispetto delle caratteristiche tradizionali.

Sono altresì ammessi i vani per gli accessi carrabili, ricavati mediante adeguamento dimensionale di vani preesistenti o ricavati ex novo, purché inseriti armonicamente nel contesto del prospetto del fabbricato.

15.5 – Infissi esterni:

In via generale è fatto obbligo il mantenimento degli infissi esistenti con caratteri tradizionali, è sempre prescritto il recupero ed il restauro conservativo dell'esistente, in caso di necessità il sostituto dell'originale dovrà essere simile, per tipologia e materiali, all'originale preesistente.

In caso di unità edilizie in cui risultino presenti elementi estranei per forma, tipologia e materiali alla tradizione locale ovvero incongrui con le previsioni del Piano Particolareggiato, in via generale è prescritto l'obbligo del loro adeguamento.

Tale obbligo è da intendersi operativo e vincolante nel caso di interventi edilizi interessanti in tutto o in parte i prospetti del fabbricato.

In deroga alla prescrizione generale, possono essere autorizzati interventi di manutenzione ordinaria che prevedano la sostituzione degli infissi, con altri dello stesso tipo e materiale, purché contenuta entro il limite del 25% del totale degli infissi presenti nel prospetto; per ciascun prospetto a tale deroga si potrà far ricorso solamente per due volte nell'arco temporale di 5 anni.

Sono ammessi esclusivamente infissi, porte e finestre, che rispettino i caratteri tradizionali, ad unica o doppia anta con o senza scurini interni ed eventualmente con persiana e/o portellone esterno. Tutti i componenti dell'infisso (finestra, porta, scurini, persiana, sportellone) dovranno essere in legno o in alternativa in alluminio elettrocolorato con finitura finto legno, è ammesso anche l'utilizzo del PVC purché con finitura esterna finto legno.

Per le finestre e le porte-finestre non sono ammesse le persiane avvolgibili di qualunque materiale e l'utilizzo dell'alluminio anodizzato.

Per gli accessi carrai sono vietate le serrande in lamiera zincata a vista del tipo avvolgibile, sono altresì vietate sia quelle del tipo scorrevole che basculante; per le

unità immobiliari non rientranti nella classe “A1 e A2” possono essere accettate le serrande del tipo scorrevole e/o basculante realizzate con elementi di alluminio e/o PVC con finitura finto legno ovvero rivestite con pannelli di legno.

15.6 - Finitura delle pareti esterne:

Per le pareti prospettanti su strade e spazi pubblici le finiture ammesse sono la pietra a vista, i mattoni di fango crudi (*ladiri*), i mattoni in laterizio (esclusivamente per il tipo antichizzato) e l'intonaco fratazzato con finitura del tipo tradizionale.

E' fatto obbligo il mantenimento delle pareti realizzate in pietra a vista, degli architravi, degli archivolti e di tutti gli altri elementi caratteristici realizzati in pietra; è ammessa la semplice stuccatura ovvero la sostituzione degli elementi degradati e/o lesionati nel rispetto della forma e dei materiali originari.

Per gli intonaci è da preferirsi l'utilizzo di malta ottenuta con calce bianca e sabbia rossastra, o in alternativa con malta colorata in pasta in modo da ottenere la resa cromatica tipica degli intonaci tradizionali colorati in pasta.

Le pareti intonacate utilizzando malta non colorata in pasta devono essere tinteggiate con tonalità cromatiche scelte tra quelle delle terre e comunque intonate con quella dei fabbricati circostanti.

15.7 - Recinzioni:

E' fatto obbligo il mantenimento dei muri di recinzione esistenti, a parete piena, realizzati in pietra a vista, qualunque sia la loro altezza; al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati e dei cortili è consentito ridurre l'altezza fino a 2 mt.; per tali elementi è ammessa la semplice stuccatura dei giunti ovvero la sostituzione degli elementi degradati e/o lesionati nel rispetto della forma e dei materiali originari.

Le recinzioni prospettanti su strade e spazi pubblici dovranno essere del tipo a giorno, con la parte inferiore cieca realizzata in muratura per un'altezza massima di 1,20 mt., e la parte sovrastante ad aria passante realizzata in legno o ferro lavorato secondo tipologie semplici e tradizionali, l'altezza totale delle recinzioni non potrà superare i 2 mt.

Per la parte in muratura sono ammesse le stesse finiture indicate per i prospetti esterni, pietra, mattoni di fango crudi (*ladiri*), mattoni in laterizio del tipo antichizzato e intonaco fratazzato con finitura del tipo tradizionale.

Per gli intonaci è da preferirsi l'utilizzo di malta ottenuta con calce bianca e sabbia rossastra, o in alternativa con malta colorata in pasta in modo da ottenere la resa cromatica tipica degli intonaci tradizionali colorati in pasta; le murature intonacate utilizzando malta non colorata in pasta devono essere tinteggiate con tonalità cromatiche scelte tra quelle delle terre e comunque intonate con quella dei fabbricati circostanti.

Per particolari esigenze di continuità dei prospetti viari è ammessa la realizzazione di una recinzione interamente a parete piena, di altezza non superiore a 2,5 mt., in pietra a vista o in via eccezionale in muratura intonacata.

15.8 - **Accessi ai cortili:**

Per gli accessi pedonali e carrai è prescritto in via generale l'utilizzo di cancelli ad aria passante realizzati in legno o in ferro battuto o lavorato, è comunque permesso rendere ciechi i cancelli con l'apposizione di pannelli retrostanti dello stesso materiale e con la stessa finitura del cancello.

E' altresì permesso l'utilizzo di portoni in legno interamente ciechi, purché realizzati secondo le tipologie tradizionali.

L'altezza massima dei cancelli e dei portoni non potrà superare quella delle recinzioni.

15.9 - **Portali:**

Non è ammessa la demolizione dei portali tradizionali, degli archi in pietra o in mattoni, e degli altri elementi decorativi quali: architravi, piedritti, spallette, mensole, fregi ed altri elementi in pietra o mattoni faccia a vista, di pregio architettonico; è ammesso il semplice restauro conservativo e l'eventuale sostituzione degli elementi degradati e/o lesionati nel rispetto della forma e dei materiali originari.

Altresì non è ammessa la sostituzione dei portoni in legno dei portali tradizionali con chiusure di altro genere, in via generale è sempre prescritto il recupero ed il restauro conservativo dell'esistente; in caso di necessità, il sostituto dell'originale, dovrà essere realizzato identico all'originale preesistente.

15.10- **Balconi:**

Per le unità immobiliari non rientranti nella classe "A1" è consentita la realizzazione di balconi con aggetto non superiore ai 60 cm, con sviluppo laterale che non superi di oltre 40 cm per parte la corrispondente porta_finestra ed in asse alla stessa. Il parapetto dovrà essere realizzato in legno o in ferro battuto o lavorato secondo i tipi tradizionali.

15.11- **Comignoli e canne fumarie:**

Nelle pareti prospettanti su strade e spazi pubblici è vietato far sboccare esternamente tubi o altri condotti di scarico dei fumi; i terminali delle canne fumarie dovranno essere realizzati ispirandosi alle forme, alle tecniche costruttive ed ai materiali tradizionali.

A tal fine si considerano realizzati con carattere tradizionale i comignoli in muratura di pietra locale o mattoni a vista, ovvero intonacati e tinteggiati nello stesso colore della facciata, con copertura in elementi di cotto posti secondo uno dei disegni comunemente rinvenibili negli edifici del tessuto storico.

E' in ogni caso vietato l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, torrini di fibrocemento, plastica od altro materiale estraneo alla tradizione locale.

15.12- **Impianti tecnologici:**

Nei balconi e nelle pareti prospettanti su strade e spazi pubblici, non è consentita l'installazione di caldaie, serbatoi, motori, condizionatori, antenne paraboliche, pannelli solari e altri macchinari e apparecchiature tecniche. Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le esigenze funzionali, potranno trovare collocazione nei cortili interni, ovvero su terrazze e pareti non prospettanti su strade e spazi pubblici e

da essi non visibili. Potranno essere concesse motivate deroghe qualora quanto sopra riportato non sia applicabile per motivi tecnici.

15.13- Locali accessori:

E' ammessa la costruzione di locali accessori nel rispetto delle prescrizione dell'art. 33 del Regolamento edilizio allegato al PUC, per quanto riguarda materiali finiture e tipologie costruttive si fa riferimento alle prescrizioni dettate per i fabbricati principali.

15.14- Aree inedificate di pertinenza (cortili):

Le aree di pertinenza dei fabbricati e in generale le aree private inedificate, prospettanti su strade e spazi pubblici, devono essere mantenute con sistemazione a verde mediante interventi di giardinaggio che contemplino modeste opere murarie e modesti movimenti di terra. Dovranno essere comunque oggetto di conservazione e restauro le sistemazioni originali esistenti ad orto e giardino, le alberature, i muri di recinzione ,e, in particolare le pavimentazioni di tipo tradizionale realizzate con selciato di pietra tradizionale (*impedrau*).

In via generale non è consentita la pavimentazione di aree scoperte adibite ad orti o giardini, salvo che per la formazione di marciapiedi a protezione degli edifici o per la creazione di percorsi pedonali.

Le pavimentazioni esterne originarie di tipo tradizionale o di valore tipologico-documentario dovranno essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari; in caso di interventi di manutenzione , detti elementi, qualora rimossi per consentire l'esecuzione di altri interventi, dovranno essere ricollocati in opera nel rispetto della tipologia e della finitura preesistenti.

Le nuove pavimentazioni esterne, in via generale, dovranno essere realizzate in pietra secondo la tipologia tradizionale ad "*impedrau*" ovvero realizzate con lastre di pietra locale montate ad opera incerta secondo le tipologie utilizzate dall'amministrazione per sistemare le strade e gli spazi pubblici.

Sono ammesse le pavimentazioni esterne realizzate con piastrelle e/o listelli di cotto.

Non sono ammesse pavimentazioni in calcestruzzo di nessun genere.

15.15- Tinte giature esterne:

Prescrizioni di carattere generale:

Le nuove tinteggiature o il rifacimento delle preesistenti dovrà essere eseguito con tecniche, materiali e colori riconducibili a quelli tradizionali; non è ammessa la tinteggiatura parziale di facciate, tale che, a completamento lavori, il prospetto presenti elementi cromatici poco o per nulla omogenei.

Materiali e tecniche ammesse:

Si considerano tradizionali, in via prioritaria, le tecniche di tinteggiatura "con pittura a fresco" e "a calce" ; è consentito l'impiego di coloriture ai silicati, purché eseguite con tecnica a velatura e non coprenti. Sui vecchi intonaci di tipo tradizionale, semplicemente reintegrati, si potranno applicare pitture ai silicati, previa idonea preparazione del fondo con spolveratura e fissaggio della vecchia pittura.

Sono categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili in genere nonché i materiali di consistenza plastica (intonaci plastici, graffiati e simili). Le tinteggiature incongrue devono, di norma, essere rimosse e sostituite con tinteggiature di tipo tradizionale.

In tutti i casi di rifacimento delle tinteggiature di cui al presente paragrafo, dovrà essere rispettata l'unità cromatica originale di ogni facciata avente caratteri architettonici unitari, e viceversa la varietà cromatica esistente tra facciate differenti, o tra elementi diversi della stessa facciata.

Tanto per le facciate monocrome che per le combinazioni policrome, le nuove colorazioni dovranno essere scelte in conformità alle tinteggiature esistenti di tipo tradizionale, sulla base delle tracce conservate. Ove non siano reperibili tracce sicure della tinteggiatura originale o di quelle successive, si potrà scegliere una tinta che appare ricorrente nel tratto di strada in cui è situato l'edificio. In ogni caso, per le pareti di fondo, le tinte dovranno essere scelte nella gamma dei colori dell'edilizia tradizionale, eventualmente mescolati fra loro e corretti con piccole percentuali di nero e bianco di calce o di zinco.

Colori delle tinteggiature:

Tanto per le facciate monocrome che per le combinazioni policrome, le nuove colorazioni dovranno essere scelte in conformità alle tinteggiature esistenti di tipo tradizionale, sulla base delle tracce conservate. Ove non siano reperibili tracce sicure della tinteggiatura originale o di quelle successive, si potrà scegliere una tinta che appare ricorrente nel tratto di strada in cui è situato l'edificio. In ogni caso, per le pareti di fondo, le tinte dovranno essere scelte nella gamma dei colori dell'edilizia tradizionale, eventualmente mescolati fra loro e corretti con piccole percentuali di nero e bianco di calce o di zinco.

La scelta finale del colore terrà conto sia delle tracce di coloritura reperite che di adeguate valutazioni in merito all'inserimento dell'edificio nel contesto architettonico. In linea generale il colore della tinteggiatura sarà quello originario, ma comunque pertinente alla situazione storicizzata della facciata e del contesto. In assenza di riferimenti attendibili in relazione al colore originario o storicizzato di una facciata, i colori ed i toni delle tinteggiature dovranno comunque essere tali da ben armonizzarsi con il contesto. Prima di procedere alla realizzazione degli interventi dovrà essere predisposta in loco una opportuna campionatura dei colori e dei tipi di finitura previsti. La scelta della soluzione definitiva dovrà essere approvata da un rappresentante del competente organo tecnico dell'Amministrazione Comunale convocato sul posto, ed eventualmente documentata con apposito verbale di sopralluogo.

I colori ed i toni delle tinteggiature dovranno essere scelti tra quelli contenuti nella cartella di riferimento depositata presso l'ufficio tecnico comunale.

15.16- Altri elementi di facciata:

Campanelli, citofoni e videocitofoni:

L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, a lato del portone e/o cancello di ingresso, ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere

collocati in facciata, immediatamente a lato dell'ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi; è inoltre consentita l'installazione sul portone di ingresso purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.

Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.

Pulsantiere, citofoni e videocitofoni non devono essere collocati a rilievo e, per quanto compatibile con le loro funzioni, dovranno tendere ad adeguarsi al piano della muratura su cui sono installati, e dovranno inserirsi armonicamente, sia per tipo che materiali, nel contesto del fabbricato.

Cassette postali:

Le cassette postali non devono essere collocate a rilievo sulle facciate esterne, su recinzioni e cancelli.

E' ammessa la formazione di buche per lettere, con restrostante cassetta interna, sulle facciate esterne, sui muri di recinzione e sui cancelli e portoni di ingresso che non presentino autonomo interesse storico-artistico.

Targhe indicanti arti, mestieri e professioni:

Le targhe indicanti arti, mestieri e professioni, quando apposte in facciata, dovranno avere dimensioni e foggia tali da ben armonizzarsi con l'aspetto esteriore dell'edificio e non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata.

In linea generale le targhe dovranno essere realizzate in pietra, ceramica, legno, ferro lavorato o ottone e presentare dimensioni uniformi tra loro.

Insegne e pubblicità di esercizi commerciali:

Le insegne, di qualsiasi tipo esse siano, dovranno essere collocate nelle aperture di facciata corrispondenti alle vetrine, o ai vani porta di pertinenza dell'esercizio commerciale interessato; le insegne non dovranno comunque occultare o sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico – architettonico – tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture, ecc.

I materiali utilizzabili sono la pietra, la ceramica, il legno, il ferro battuto, le terrecotte, i metalli; i colori dovranno essere opachi e semilucidi delle terre, oltre al nero ed al bianco avorio. Non sono ammessi materiali plastici e luci fluorescenti in scatolato.

L'aspetto esteriore delle insegne (sia per quanto attiene i colori che la grafica delle medesime) dovrà in ogni caso risultare quanto più possibile congruente con il carattere della facciata sulla quale devono installarsi, perseguendo il miglior equilibrio cromatico ed architettonico con la medesima e con il contesto in cui si inserisce.

Tende frangisole:

Le tende aggettanti al piano terreno sono consentite esclusivamente in corrispondenza degli sporti di esercizi commerciali ed artigianali a condizione che venga garantita la sicurezza per cose e persone. Nelle strade con marciapiede, l'aggetto massimo delle tende è pari alla larghezza del marciapiede. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere posti ad un'altezza inferiore a ml.

2,20 dal piano di calpestio. L'installazione di tende frangisole ai piani superiori, in appartamenti privati, è consentita ogni qualvolta si intendano coprire esclusivamente superfici a balcone o a terrazzo. In questi casi la tenda dovrà avere l'estensione massima sia in larghezza, sia in profondità, del balcone, le successive ed eventuali installazioni dovranno uniformarsi a quelle già assentite, con le medesime forme e colorazioni. Non sono assolutamente ammesse scritte o grafici di qualsiasi genere. Anche in questi casi le colorazioni devono essere compatibili con l'assetto cromatico dell'intero edificio, inoltre la forma deve essere del tipo a braccio estensibile o a rullo che non implichi appoggi a terra e chiusure laterali.

Le tende dovranno essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile sul quale devono essere installate. Esse non dovranno inoltre occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture, gli eventuali soprauocce, ecc.

Art. 16 – CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE EDILIZIE

Al fine di normare con specifiche prescrizioni ogni singola unità immobiliare, le stesse sono state classificate secondo quattro tipologie omogenee generali denominate rispettivamente:

A1 - Fabbricati con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

A2 - Fabbricati con caratteristiche tipiche tradizionali

A3 - Fabbricati con caratteristiche miste

A4 - Fabbricati di recente edificazione

Per ogni tipologia sono fissate le prescrizioni particolari, riportate negli articoli seguenti, che vanno ad integrare le prescrizioni di carattere generale e quelle contenute nelle schede monografiche.

Art. 17 – TIPOLOGIA EDILIZIA (A1)

Nella tipologia (A1) rientrano i fabbricati con caratteristiche tipiche tradizionali ancora validamente conservati e meritevoli di essere salvaguardati.

17.1 INTERVENTI AMMESSI: Restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria.

- 17.2 E' ammessa la demolizione del fabbricato, in tutto o in parte, quando siano dimostrate, mediante perizia tecnica da un professionista abilitato, le precarie condizioni statiche e l'impossibilità di un recupero strutturale.
- 17.3 E' sempre ammessa l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio derivanti da aggiunte e/o modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione alla costruzione originaria, non integrati in modo coerente con i caratteri architettonici e storici dell'edificio.
- 17.4 E' ammessa la ricostruzione del fabbricato con le medesime caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'originario oggetto di precedente demolizione; sono inoltre ammessi, nel rispetto del precedente impianto geometrico, lievi incrementi dimensionali in pianta (contenuti entro il 20%) ed in altezza al fine di adeguare la stessa alla minima consentita dalle norme;
- 17.5 E' ammessa la costruzione di corpi di fabbrica aggiuntivi rispetto all'esistente, a condizione che siano accorpati al fabbricato originario e siano inseriti armonicamente nel contesto dello stesso.
- 17.6 In caso di demolizione e ricostruzione, la nuova copertura dovrà essere ricostruita nella stessa conformazione e geometria della originaria, mantenendone il carattere tradizionale; la struttura portante della copertura dovrà essere realizzata con travi e/o capriate in legno e sovrastante tavolato in legno o in alternativa dal cannicciato di canne (*cannizada*). I manti di copertura dovranno essere obbligatoriamente realizzati con tegole laterizie tipo coppi, con preferenza per l'utilizzo di quelle preesistenti o del tipo invecchiato. Sono permessi aggetti di ampiezza non superiore ai 40 cm., realizzati con tegole curve rovesciate aggettanti a più piani, ovvero con struttura in legno.
- 17.7 In caso di edificazione di fabbricati accessori e/o residenziali di servizio, articolati su un unico piano e realizzati in aderenza al confine o al fabbricato principale, è consentita la copertura inclinata a falda unica realizzata con gli stessi materiali e tecnologie previsti al precedente punto (17.6).
- 17.8 I canali di gronda e i pluviali discendenti, qualora siano a vista, dovranno essere realizzati esclusivamente in rame.
- 17.9 Resta fissato il principio generale dell'invariabilità dei prospetti che danno su strade e spazi pubblici, in deroga a tale principio, al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti, sono consentiti lievi ampliamenti dei vani porta o finestra esistenti e l'eventuale apertura di nuove porte e finestre nei vani privi di luce diretta nel rispetto dei parametri dimensionali previsti al punto (15.4).
- 17.10 Per le pareti prospettanti su strade e spazi pubblici è prescritta la finitura esterna in pietra a vista murata alla maniera tradizionale, nelle pareti non prospettanti su strade e spazi pubblici e su quelle interne ai loggiati è ammessa la finitura con intonaco colorato in pasta.
- 17.11 Sono ammessi esclusivamente infissi, porte e finestre, in legno e di tipo tradizionale, ad unica o doppia anta con o senza scurini interni ed eventualmente con persiana e/o portellone esterno.
- 17.12 E' fatto obbligo il mantenimento dei muri di recinzione esistenti realizzati a parete piena e in pietra a vista, qualunque sia la loro altezza. Al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati e dei cortili è consentito ridurre l'altezza fino a 2 mt.; per tali

elementi è ammessa la semplice stuccatura dei giunti ovvero la sostituzione degli elementi degradati e/o lesionati nel rispetto della forma e dei materiali originari.

- 17.13 Per le nuove recinzioni prospettanti su strade e spazi pubblici è prescritta la tipologia a giorno, con la parte inferiore cieca realizzata in muratura in pietra a vista per un'altezza massima di 1,20 mt., e la parte sovrastante ad aria passante realizzata in legno o ferro lavorato secondo tipologie semplici e tradizionali. Per particolari esigenze di continuità dei prospetti viari è ammessa la realizzazione di una recinzione interamente a parete piena, di altezza non superiore a 2,5 mt., in pietra a vista.
- 17.14 E' fatto obbligo il mantenimento dei portali esistenti, per i quali si richiamano integralmente le disposizioni contenute al punto (15.9).
- 17.15 Per gli accessi pedonali e carrai è prescritto l'utilizzo di cancelli ad aria passante realizzati in legno o in ferro battuto o lavorato, è comunque permesso l'utilizzo di portoni in legno interamente ciechi, purché realizzati secondo le tipologie tradizionali.
- 17.16 Le presenti disposizioni integrano quelle di carattere generale, rispetto alle quali risultano prevalenti; per quanto omesso o non specificato valgono le disposizioni di carattere generale.

Art. 18 – TIPOLOGIA EDILIZIA (A2)

Nella tipologia (A2) rientrano i fabbricati con caratteristiche tipiche tradizionali che a causa di demolizioni, trasformazioni, modifiche ed ampliamenti hanno dato origine ad un organismo edilizio in parte diverso dall'originario .

- 18.1 INTERVENTI AMMESSI: Restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione con e senza aumento di volume.
- 18.2 E' ammessa la demolizione totale quando siano dimostrate, mediante perizia tecnica da un professionista abilitato, le precarie condizioni statiche e l'impossibilità di un recupero strutturale; la demolizione parziale è sempre ammessa.
- 18.3 E' ammessa la ricostruzione del fabbricato, oggetto di precedente demolizione, nel rispetto degli schemi e delle caratteristiche tipologiche tradizionali;
- 18.4 E' ammessa la costruzione di corpi di fabbrica aggiuntivi rispetto all'esistente, a condizione che siano accorpati al fabbricato originario e siano inseriti armonicamente nel contesto dello stesso.
- 18.5 In caso di demolizione e ricostruzione, la nuova copertura dovrà essere ricostruita secondo conformazione e geometria tipiche della tradizione locale; la struttura portante della copertura potrà essere costituita da un solaio in latero_cemento o struttura analoga a condizione che non risulti visibile dall'esterno. I manti di copertura dovranno essere obbligatoriamente realizzati con tegole laterizie tipo coppi, con preferenza per l'utilizzo di quelle preesistenti o del tipo invecchiato. Sono permessi aggetti di ampiezza non superiore ai 40 cm., realizzati con tegole curve rovesciate aggettanti a più piani, ovvero con struttura in legno.
- 18.6 In caso di edificazione di fabbricati accessori e/o residenziali di servizio, articolati su un unico piano e realizzati in aderenza al confine o al fabbricato principale, è consentita la

copertura inclinata a falda unica realizzata con travi e/o capriate in legno e sovrastante tavolato in legno o in alternativa dal cannicciato di canne. Il manto di copertura dovrà essere obbligatoriamente realizzato con tegole laterizie tipo coppi, con preferenza per l'utilizzo di quelle del tipo invecchiato.

- 18.7 I canali di gronda e i pluviali discendenti, qualora siano a vista, dovranno essere realizzati esclusivamente in rame.
- 18.8 Resta fissato il principio generale dell'invariabilità dei prospetti che danno su strade e spazi pubblici, in deroga a tale principio, al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti, sono consentiti comunque ampliamenti dei vani porta o finestra esistenti e l'eventuale apertura di nuove porte e finestre nei vani privi di luce diretta nel rispetto dei parametri dimensionali previsti al punto (15.4).
- 18.9 Per le pareti prospettanti su strade e spazi pubblici è ammessa la finitura esterna in pietra a vista murata alla maniera tradizionale, in mattoni di fango (ladiri), in mattoni in laterizio del tipo antichizzato, con l'intonaco colorato in pasta con finitura del tipo tradizionale. E' comunque fatto obbligo il mantenimento delle finiture esistenti ed in particolare delle pareti realizzate in pietra a vista per le quali è ammessa la semplice stuccatura ovvero la sostituzione degli elementi degradati e/o lesionati nel rispetto della forma e dei materiali originari.
- 18.10 Sono ammessi esclusivamente infissi, porte e finestre, in legno e di tipo tradizionale, ad unica o doppia anta con o senza scurini interni ed eventualmente con persiana e/o portellone esterno.
- 18.11 E' fatto obbligo il mantenimento dei muri di recinzione esistenti realizzati a parete piena e in pietra a vista, qualunque sia la loro altezza. Al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati e dei cortili è consentito ridurre l'altezza fino a 2 mt.; per tali elementi è ammessa la semplice stuccatura dei giunti ovvero la sostituzione degli elementi degradati e/o lesionati nel rispetto della forma e dei materiali originari.
- 18.12 Per le nuove recinzioni prospettanti su strade e spazi pubblici è prescritta la tipologia a giorno, con la parte inferiore cieca realizzata in muratura in pietra a vista per un'altezza massima di 1,20 mt., e la parte sovrastante ad aria passante realizzata in legno o ferro lavorato secondo tipologie semplici e tradizionali. Per particolari esigenze di continuità dei prospetti viari è ammessa la realizzazione di una recinzione interamente a parete piena, di altezza non superiore a 2,5 mt., in pietra a vista.
- 18.13 E' fatto obbligo il mantenimento dei portali esistenti, per i quali si richiamano integralmente le disposizioni contenute al punto (15.9).
- 18.14 Per gli accessi pedonali e carrai è prescritto l'utilizzo di cancelli ad aria passante realizzati in legno o in ferro battuto o lavorato, è comunque permesso l'utilizzo di portoni in legno interamente ciechi, purché realizzati secondo le tipologie tradizionali.
- 18.15 Le presenti disposizioni integrano quelle di carattere generale, rispetto alle quali risultano prevalenti; per quanto omesso o non specificato valgono le disposizioni di carattere generale

Art. 19 – TIPOLOGIA EDILIZIA (A3)

Nella tipologia (A3) rientrano i fabbricati con caratteristiche incerte e non classificabili propriamente tra le tipiche tradizionali.

- 19.1 INTERVENTI AMMESSI: Restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione con e senza aumento di volume, demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volume, demolizione senza ricostruzione.
- 19.2 E' sempre ammessa la demolizione totale o parziale.
- 19.3 E' ammessa la ricostruzione del fabbricato, oggetto di precedente demolizione, con schemi liberi ma secondo le tipologie tradizionali;
- 19.4 E' ammessa la costruzione di corpi di fabbrica aggiuntivi rispetto all'esistente, a condizione che siano accorpati al fabbricato originario e siano inseriti armonicamente nel contesto dello stesso.
- 19.5 In caso di demolizione e ricostruzione la nuova copertura dovrà essere ricostruita secondo conformazione e geometria tipiche della tradizione locale; la struttura portante della copertura potrà essere costituita da un solaio in latero_cemento o struttura analoga. I manti di copertura dovranno essere obbligatoriamente realizzati con tegole laterizie, con preferenza per l'utilizzo di quelle del tipo invecchiato. Sono permessi aggetti di ampiezza non superiore ai 40 cm., realizzati con tegole curve rovesciate aggettanti a più piani, con struttura in legno; tra gli aggetti sono ammessi anche quelli realizzati col medesimo materiale della struttura portante della copertura.
- 19.6 I canali di gronda e i pluviali discendenti, qualora siano a vista, dovranno essere realizzati in rame o in alluminio del tipo elettrocolorato (finto rame o testa di moro).
- 19.7 E' sempre ammessa la modifica dei prospetti che danno su strade e spazi pubblici, nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale.
- 19.8 Per le pareti prospettanti su strade e spazi pubblici sono ammesse le finiture indicate nelle prescrizioni di carattere generale.
- 19.9 Sono ammessi tutti i tipi di infisso indicati nelle prescrizioni di carattere generale.
- 19.10 E' fatto obbligo il mantenimento dei muri di recinzione esistenti realizzati a parete piena e in pietra a vista, qualunque sia la loro altezza. Al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati e dei cortili è consentito ridurre l'altezza fino a 2 mt.; per tali elementi è ammessa la semplice stuccatura dei giunti ovvero la sostituzione degli elementi degradati e/o lesionati nel rispetto della forma e dei materiali originari.
- 19.11 Per le nuove recinzioni prospettanti su strade e spazi pubblici sono ammessi tutti i tipi indicati nelle prescrizioni di carattere generale.
- 19.12 E' fatto obbligo il mantenimento dei portali esistenti, per i quali si richiamano integralmente le disposizioni contenute al punto (15.9).
- 19.13 Per le chiusure degli accessi pedonali e carrai valgono le prescrizioni di carattere generale.
- 19.14 Le presenti disposizioni integrano quelle di carattere generale, rispetto alle quali risultano prevalenti; per quanto omissso o non specificato valgono le disposizioni di carattere generale

Art. 20 – TIPOLOGIA EDILIZIA (A4)

Nella tipologia (A4) rientrano i fabbricati di recente costruzione, mediamente dopo il 1970, con caratteristiche non tradizionali; rientrano in tale tipologia anche i fabbricati in corso di realizzazione e quelli da edificarsi ex novo nei lotti liberi, con esclusione di quelli resi liberi a seguito di demolizione di costruzioni precedentemente classificati nelle categorie (A1), (A2), (A3).

- 20.1 INTERVENTI AMMESSI: Restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione con e senza aumento di volume, demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volume, demolizione senza ricostruzione.
- 20.2 E' sempre ammessa la demolizione totale o parziale.
- 20.3 E' ammessa la ricostruzione del fabbricato, oggetto di precedente demolizione, con schemi liberi e non necessariamente secondo le tipologie tradizionali a condizione che si inseriscano armonicamente nel contesto urbano circostante;
- 20.4 E' ammessa la costruzione di corpi di fabbrica aggiuntivi rispetto all'esistente, a condizione che siano accorpati al fabbricato originario e siano inseriti armonicamente nel contesto dello stesso.
- 20.5 Per le coperture e gli aggetti sono ammessi tutti i tipi indicati nelle prescrizioni di carattere generale.
- 20.6 I canali di gronda e i pluviali discendenti, qualora siano a vista, dovranno essere realizzati in rame o in alluminio del tipo elettrocolorato (finto rame o testa di moro).
- 20.7 Per i prospetti che danno su strade e spazi pubblici, valgono le prescrizioni di carattere generale.
- 20.8 Per le pareti prospettanti su strade e spazi pubblici sono ammesse tutte le finiture indicate nelle prescrizioni di carattere generale.
- 20.9 Sono ammessi tutti i tipi di infisso indicati nelle prescrizioni di carattere generale.
- 20.10 Per le recinzioni prospettanti su strade e spazi pubblici sono ammessi tutti i tipi indicati nelle prescrizioni di carattere generale.
- 20.11 Per i portali esistenti valgono le prescrizioni di carattere generale.
- 20.12 Per le chiusure degli accessi pedonali e carrai valgono le prescrizioni di carattere generale.
- 20.13 Le presenti disposizioni integrano quelle di carattere generale, rispetto alle quali risultano prevalenti; per quanto omesso o non specificato valgono le disposizioni di carattere generale

Art. 21 – ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Tutti gli edifici compresi all'interno del Centro Storico devono essere mantenuti in ogni loro parte in modo da assicurare l'estetica ed il decoro dell'ambiente urbano.

Tutte le parti esterne, coperture comprese, prospettanti su strade e spazi pubblici o comunque visibili da vie e spazi pubblici, devono essere sistemate e mantenute in modo tale da assicurare il decoro edilizio dell'ambiente urbano.

E fatto obbligo l'esecuzione dei lavori di manutenzione e/o ripristino delle finiture esterne, coperture ed infissi compresi, ogniqualvolta le precedenti risultino deteriorate.

Nel caso in cui le parti degli edifici prospettanti su strade e spazi pubblici o comunque da questi visibili, risultino indecorose per assenza di adeguate finiture ovvero per il loro eccessivo deterioramento, è in facoltà dell'Amministrazione ordinare la loro sistemazione, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori commisurato all'entità dei lavori da eseguire.

CAPITOLO V - NORME PROCEDURALI

Art. 22 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

All'interno della zona omogenea (A), il Piano Particolareggiato costituisce lo strumento attuativo del Piano Urbanistico Comunale.

In generale nella zona omogenea (A) è consentito:

- il ricorso alla concessione o autorizzazione edilizia, per interventi che riguardino il perimetro dell'edificio (unità minima di intervento individuato dal P.P. nel rispetto delle Prescrizioni normative relative a ciascuna unità minima di intervento medesima).
- il ricorso al piano di recupero, ex legge 457/1977, a piani di riqualificazione urbana o con progetti di recupero primario ai sensi della L.R. n. 28/98, attraverso Programmi integrati del Centro Storico ai sensi della L.R. n. 29/98, di iniziativa pubblica o privata, anche nel caso di interventi, riguardanti una o più unità edilizie, che intendano proporre modifiche ai perimetri e alle relative norme delle singole unità edilizie.

All'interno della zona (A) sono comunque sempre ammesse opere di ordinaria e straordinaria manutenzione qualora non espressamente vietate dal Piano.

Qualora i piani di recupero o gli interventi edilizi interessino fabbricati e/o aree soggette a vincoli specifici (paesaggistici, monumentali, archeologici, ecc.) dovrà sempre essere ottenuto il nulla osta dell'Ente competente al suo rilascio.

L'attuazione del Piano Particolareggiato della zona omogenea (A) è di norma affidata ai proprietari degli immobili, singoli o riuniti in consorzio, costituenti Unità Minima di Intervento o all'Amministrazione pubblica per gli interventi da eseguirsi direttamente sul proprio patrimonio edilizio.

Art. 23 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Si richiamano integralmente le disposizioni contenute all'art. 12 del Regolamento Edilizio comunale.

Art. 24 - ATTI AUTORIZZATIVI O CONCESSIONI

Si richiamano integralmente le disposizioni contenute agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Regolamento Edilizio comunale.

Art. 25 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, si rinvia alle prescrizioni del Regolamento Edilizio e delle Norme di Attuazione allegate al Piano Urbanistico, ovvero alle disposizioni di legge statali e regionali e ai regolamenti vigenti in materia urbanistica ed edilizia.